

## REGOLAMENTO (UE) N. 1320/2014 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la Convenzione»).
- (2) Nell'appendice III della convenzione sono state recentemente incluse le specie seguenti: *Dalbergia tucurensis* (con annotazione) su richiesta del Nicaragua; *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus*, *Pucrasia maculophya* su richiesta del Pakistan; *Quercus mongolica* e *Fraxinus mandshurica* (entrambe con annotazione) su richiesta della Federazione russa.
- (3) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
- (4) Le modifiche apportate all'appendice III della Convenzione rendono pertanto necessario modificare l'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (5) *Lygodactylus williamsi*, specie endemica di una piccola zona della Tanzania, figura nella lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) tra le specie classificate a grave rischio di estinzione. È riconosciuto che la raccolta di esemplari di questa specie a fini di commercio internazionale di animali domestici ha proporzioni tali da minacciarne la popolazione. È noto che all'interno dell'Unione esiste un commercio di questa specie, in particolare degli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici, che risponde ad una domanda inequivocabile. *Lygodactylus williamsi* pare quindi soddisfare i criteri per l'iscrizione nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), di detto regolamento. La Commissione si è consultata con la Repubblica unita della Tanzania in merito alla potenziale iscrizione della specie nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97. È pertanto opportuno iscrivere *Lygodactylus williamsi* nell'allegato B di detto regolamento.
- (6) *Bradypus pygmaeus* è stata riconosciuta come specie distinta da *Bradypus variegatus* nel 2001. Per negligenza, tale specie non è stata iscritta nell'appendice II della Convenzione. Tale omissione è stata rettificata il 20 novembre 2013, e *Bradypus pygmaeus* dovrebbe ora essere iscritta nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97.
- (7) È opportuno eliminare *Lophura leucomelanos* dall'allegato D poiché questa specie è stata iscritta nell'allegato C.

<sup>(1)</sup> GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

